

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

XI Commissione

GAZZARA. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo sulla politica sociale annesso al Trattato di Maastricht dà facoltà alle parti sociali europee di disciplinare la materia della politica sociale con accordi, a livello comunitario, che — attraverso una decisione del Consiglio dell'Unione europea — diventano vincolanti per tutti gli Stati membri;

a seguito della richiamata procedura, il 14 dicembre 1995 l'Unice (alla quale aderisce Confindustria) il Ceep e la Ces (alla quale aderiscono Cgil, Cisl e Uil) hanno stipulato il primo Accordo europeo in tema di politica sociale, relativo ai congedi parentali;

al predetto accordo è stata data attuazione con Direttiva del Consiglio n. 34 del 3 giugno 1996 la quale prevede che gli Stati membri, entro il 3 giugno 1998, emettano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa, ovvero si accertino che le parti sociali nazionali, attuino, mediante accordi e nel rispetto del termine concesso, le disposizioni necessarie —:

per quale motivo non sia stata rispettata la predetta procedura e sia stato invece approvato il disegno di legge n. 4624 (presentato il 3 marzo alla Camera dei Deputati) che disciplina anche la materia regolata dal menzionato Accordo quadro europeo sui congedi parentali, vanificando, pertanto, le previsioni contenute nell'Accordo sulla politica sociale il quale, peraltro, ha recentemente trovato pieno riconoscimento

nel Trattato istitutivo della Comunità europea, attraverso l'inserimento operato dal Trattato di Amsterdam stipulato nell'ottobre 1997 e recepito con votazione recente dalla Camera dei Deputati. (4-04553)

GASPERONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con una risposta inviata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale all'Inpdai in data 3 ottobre 1997, riferita ad una delibera del consiglio di amministrazione del 4 marzo in merito all'attuazione dell'articolo 11, comma 39, della legge n. 537 del 1993, si è comunicato all'ente l'impossibilità di provvedere alla rivalutazione delle pensioni d'annata spettanti ai pensionati dell'Inpdai prima del 1988;

questa decisione, che appare in contrasto con la sentenza n. 57 del 1993 della Corte costituzionale relativa al riadeguamento delle pensioni Inpdai pregresse, è motivata dalla necessità di garantire l'equilibrio finanziario della gestione senza il coinvolgimento delle quote di deposito presso la Tesoreria dello Stato;

tali motivi di bilancio, oltre a porsi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 537 del 1993, realizzano una evidente disparità di trattamento rispetto alle altre categorie dirigenti, per esempio i dirigenti iscritti all'Inps;

si ritiene peraltro che la compatibilità con l'equilibrio finanziario possa essere rispettata fissando modalità adeguate di erogazione delle somme, che interessano peraltro un numero limitato di destinatari e che rappresentano appena l'1 per cento della spesa pensionistica totale dell'Inpdai —:

se non ritenga che quanto disposto con lettera del direttore generale della previdenza del ministero del lavoro si ponga in contrasto con l'articolo 11,

comma 39, della legge n. 537 del 1993 e con la relativa sentenza n. 57 del 1993 della Corte costituzionale e che tale disposizione sia stata emanata in violazione alle norme che definiscono i criteri di competenza rispetto ai decreti attuativi, trattandosi infatti di una norma attuativa che dovrebbe riguardare la competenza di un decreto interministeriale, considerando

inoltre che il bilancio dell'ente trarrebbe beneficio dal recupero delle somme erogate a titolo di contributo di solidarietà, così come avvenuto per l'Inpgi e che la motivazione della presenza di un *deficit* di bilancio contrasta con quanto consentito per i dirigenti iscritti all'Inps, istituto che versa notoriamente in una situazione di grave *deficit*. (5-04554)